



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 275/2026

Il Consiglio, nella seduta del 03.03.2026, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Cons. Tammaro MAIELLO;

vista la normativa unionale emanata sull'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) e in particolare:

- la **"Carta etica europea sull'uso dell'Intelligenza Artificiale nei sistemi giudiziari e nel loro ambiente"** adottata dalla CEPEJ ("Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia") nella sessione plenaria del 3 dicembre 2018;
- l'**AI act - regolamento europeo del 13 giugno 2024 (UE) 1689/2024¹** del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce regole armonizzate sull'Intelligenza Artificiale e la modifica dei regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'Intelligenza Artificiale);
- la **carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea 2012/C 326/02 (CDFUE)**;
- il **regolamento europeo (UE) 2023/2854 del 13 dicembre 2023** del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati);
- il **regolamento europeo (EU) 2022/868 del 30 maggio 2022** del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati);
- la **direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019**, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione); - la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148;

¹ Il Regolamento (UE) 2024/1689 all'articolo 3, punto 1), fornisce una definizione normativa di "sistema di intelligenza artificiale" descrivendolo come "un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali". Il "modello di intelligenza artificiale per finalità generali" viene poi definito dal medesimo articolo 3, al punto 63, del regolamento (UE) 2024/1689 come "un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato". Rappresenta, dunque, un sistema automatizzato progettato per simulare l'intelligenza umana in modo da generare, dall'input che riceve, output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali e funzionare con livelli di autonomia variabili; appare evidente, dunque, il grande impatto che assume nei processi cognitivi ed operativi.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- **il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio**, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). [Reg.UE 2018/1725];
- **il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018**, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/ CE;

vista la normativa nazionale emanata in tema di trattamento dei dati personali, di amministrazione digitale e di Intelligenza Artificiale (IA) e precisamente:

- **il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196** e s.m.i. recante *"Codice in materia di protezione dei personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;
- **il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82** e s.m.i. recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*.
- **le "Linee Guida per l'adozione dei sistemi di Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione" e relativi allegati, pubblicate con Determinazione n. 17 del 17 febbraio 2025, da adottare ai sensi del D.P.C.M. 12 gennaio 2024**, recante *"Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026" e che al termine del procedimento di revisione saranno adottate ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), per le quali il 20 marzo 2025 si è conclusa la fase di consultazione pubblica*
- **legge 23 settembre 2025, n. 132 Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.** (GU n.223 del 25-09-2025);

rilevato

il crescente sviluppo e la progressiva diffusione delle tecnologie di intelligenza artificiale e dei modelli linguistici generativi, destinato a incidere in modo significativo sugli assetti organizzativi e procedurali delle amministrazioni pubbliche e, inevitabilmente, sull'esercizio della funzione giurisdizionale, in quanto idonei a gestire dati e informazioni a supporto alle attività decisionali;

considerato

che la regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale (IA), ancora in corso di definizione ed evoluzione, persegue l'obiettivo principale di garantire che la diffusione e lo sviluppo della tecnologia avvengano in conformità ai valori fondamentali dell'Unione Europea e siano ispirati a un approccio antropocentrico, incentrato sul rispetto della dignità umana e dei diritti e delle libertà fondamentali.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

ravvisata

la necessità del CPGT, organo di autogoverno dei giudici e magistrati tributari, di emanare le prime raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nella giustizia tributaria, in base ai principi di:

- legalità;
- trasparenza;
- proporzionalità;
- autonomia decisionale;

al fine di garantire i diritti fondamentali, come già avvenuto per i giudici ordinari con delibera plenaria dell'8.10.2025 del Consiglio Superiore della Magistratura.

rilevato che

il massivo utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale in particolare di natura generativa e predittiva, rappresenta un progresso tecnologico destinato a modificare la società e le abitudini professionali per come conosciuti finora e introduce opportunità significative di supporto ausiliario nelle attività di analisi documentale, ricerca giurisprudenziale, gestione del contenzioso caratterizzato da elevata serialità e razionalizzazione dei flussi informativi, ma solleva, al contempo, questioni sistemiche in ordine alla trasparenza dei processi algoritmici, alla gestione dei rischi di *bias* e di disallineamento, nonché alla prevenzione di forme di discriminazione indiretta e alla tutela dei diritti fondamentali;

tenuto conto

che la costante evoluzione impone una riflessione sul rischio etico, giuridico e sociale che ne deriva quali la discriminazione algoritmica, le minacce alla privacy e la questione della responsabilità per le decisioni autonome e che sviluppare un contributo per concettualizzare come le teorie algoretiche possano strategicamente assemblarsi nel processo di formazione della soggettività digitale per creare una governance riduce il rischio di un assoggettamento digitale derivante dalla manipolazione viziata degli elementi propri dell'ambiente virtuale;

considerata

l'emergente necessità di sviluppare un approccio concreto nell'affrontare la trasformazione digitale, valorizzando le potenzialità degli strumenti algoritmici di supporto per migliorare l'efficienza e la qualità della ricerca giuridica, senza compromettere le garanzie etiche, procedurali e la centralità del giudizio umano nella funzione giurisdizionale;

rilevato

che l'allegato III del regolamento IA act 1689/2024 nell'individuare i sistemi ad alto rischio, inserisce tra i settori interessati quello dell'attività giudiziaria, ossia *“a) i sistemi di IA destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie”*;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

tenuto conto

che l'art. 6 del regolamento IA act 1689/2024 al comma 3 stabilisce che un sistema di IA elencato nell'allegato III, in deroga a quanto previsto, non è considerato ad alto rischio quando soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il sistema di IA è destinato a eseguire un compito procedurale limitato;
- b) il sistema di IA è destinato a migliorare il risultato di un'attività umana precedentemente completata;
- c) il sistema di IA è destinato a rilevare schemi decisionali o deviazioni da schemi decisionali precedenti e non è finalizzato a sostituire o influenzare la valutazione umana precedentemente completata senza un'adeguata revisione umana;
- d) il sistema di IA è destinato a eseguire un compito preparatorio per una valutazione pertinente ai fini dei casi d'uso elencati nell'allegato III.

tenuto conto

che l'adeguamento al Regolamento UE è stato demandato alla Legge 132/2025 (*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*) che rappresenta un intervento organico volto a calibrare i principi comunitari all'interno delle specificità del sistema giuridico nazionale, costituzionalmente orientato.

Per quanto attiene ai sistemi classificati ad alto rischio, la citata legge 132/2025 interviene con un duplice livello di normazione:

- da un lato, designa **le autorità nazionali di vigilanza** individuando un ruolo sinergico tra l'AgID per i profili di implementazione tecnica e il Garante per la protezione dei dati personali per le palesi implicazioni relative al trattamento dei dati attribuendo loro poteri ispettivi e sanzionatori effettivi per la valutazione di conformità *ex ante* e la vigilanza in itinere;
- dall'altro lato, **la legge nazionale introduce un regime di responsabilità più stringente per l'utilizzatore**, stabilendo che la clausola di sorveglianza umana prevista dall'AI Act non debba risolversi in una mera supervisione formale, ma esiga una capacità di intervento sostanziale e una piena comprensibilità del processo decisionale algoritmico, e, muovendo dai principi già codificati della CEPEJ, il legislatore italiano ha blindato l'inviolabilità della funzione giurisdizionale.

visti

- **l'art. 10** della legge n.132/2025 in cui viene stabilito in modo inequivocabile che l'impiego di sistemi dell' Intelligenza Artificiale (IA) nell'amministrazione della giustizia è consentito **esclusivamente quale supporto all'attività del magistrato, rimanendo tassativamente esclusa qualsiasi forma di surrogazione decisionale automatizzata**, in tal modo **garantendo il principio del libero convincimento del giudice, il quale rimane l'unico dominus** della valutazione probatoria e dell'interpretazione nomofilattica;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- **l'art. 15** della legge n.132/2025 prevede che in ogni caso in cui si impieghi Intelligenza Artificiale (IA) nell'attività giudiziaria, **restano riservate al magistrato tutte le decisioni sostanziali** quali:

- l'interpretazione e l'applicazione della legge;
- la valutazione dei fatti e delle prove;
- l'adozione dei provvedimenti finali.

ritenuto che

tale disposizione, non consentirebbe l'impiego dei sistemi di AI riconducibili alla c.d. "*giustizia predittiva*", ovvero di sistemi che, sulla base di un modello statistico elaborato in maniera autonoma dal sistema stesso a seguito dell'analisi di una mole significativa di atti giuridici, sono in grado di formulare una previsione che può giungere fino al possibile esito di un giudizio;

ribadito che

l'Intelligenza Artificiale (IA) potrà trovare spazio per il giudice solo in funzioni ausiliarie e organizzative, quali:

- la gestione amministrativa dei procedimenti;
- l'analisi statistica dei dati processuali;
- la ricerca di precedenti giurisprudenziali;
- lo smistamento degli atti;

come strumenti di supporto che possono semplificare il lavoro senza intaccare la funzione decisionale del giudice;

considerato che

le norme nazionali e unionali delineano il limite all'utilizzo dei sistemi di IA nel campo della giustizia, con la conseguenza che, in questa fase e fino all'introduzione di sistemi conformi al regolamento europeo, deve essere:

- escluso l'utilizzo non autorizzato di sistemi di IA nell'attività giudiziaria in senso stretto;
- consentita la possibilità di sviluppare, in ambiente protetto e sperimentale sotto la supervisione congiunta del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze e del CPGT, applicazioni anche in ambiti giudiziari, purché previa anonimizzazione e tracciabilità dei dati;
- consentito l'utilizzo per attività amministrative ed organizzative strumentali all'attività giudiziaria esclusivamente attraverso strumenti che dovranno essere forniti dal Ministero dell'Economia che garantiscano la riservatezza e la non utilizzazione dei dati del singolo magistrato per l'addestramento dei sistemi;
- nelle more, esclusa l'immissione di dati sensibili di atti processuali su dispositivi di IA generalista.

Tanto premesso,



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

DELIBERA

- di approvare le raccomandazioni sull'impiego dell'intelligenza artificiale (IA) nell'amministrazione della giustizia tributaria allegate alla presente delibera;
- di autorizzare la “*Commissione per lo sviluppo e l'aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i Giudici Tributari*” ad avviare interlocuzioni con il Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze sulla sperimentazione e sulla regolamentazione dell'utilizzo della IA nella giustizia tributaria attraverso il Tavolo tecnico informatico istituito con delibera del Plenum del CPGT n. 60/2024 nei termini di cui alle unite raccomandazioni.

LA PRESIDENTE

Firmatario1



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. DEL

RACCOMANDAZIONI PER L'UTILIZZO DELLA INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

1. PRINCIPI GUIDA FONDAMENTALI: PREMESSE NORMATIVE E QUADRO TEORICO.

L'evoluzione tecnologica caratterizzata dall'impiego crescente di banche dati integrate e sistemi di analisi automatizzata solleva la necessità di valutare in che misura tali strumenti incidano sulle garanzie proprie dello Stato di diritto e di definire criteri di impiego delle automazioni e degli algoritmi idonei a garantire che l'innovazione tecnologica si sviluppi in continuità con i principi che presiedono all'esercizio dei poteri pubblici e con le garanzie della funzione giurisdizionale.

Il quadro costituzionale interno è integrato dai parametri sovranazionali derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la tutela della vita privata e della protezione dei dati personali (art. 8 CEDU; artt. 7 e 8 della Carta) e le garanzie del giusto processo (art. 6 CEDU) forniscono criteri di orientamento per la progettazione di modelli procedimentali e processuali che si avvalgono di strumenti automatizzati.

Tali fonti non precludono il ricorso a tecnologie avanzate, ma ne condizionano l'impiego al rispetto di requisiti di trasparenza, conoscibilità e possibilità di controllo, funzionali a preservare la comprensibilità del nesso tra i dati acquisiti, le valutazioni svolte e le determinazioni adottate, tanto nella fase amministrativa quanto in quella giurisdizionale, in una prospettiva di effettività del sindacato giurisdizionale e di parità delle parti.

Nello stesso senso, i principi enunciati nella Carta etica CEPEJ del 2018 – rispetto dei diritti fondamentali, non discriminazione, qualità e sicurezza, trasparenza e controllo da parte dell'utilizzatore – si configurano come standard di riferimento per l'implementazione di sistemi tecnologici nella sfera pubblica e, in particolare, nell'esercizio della funzione giurisdizionale, secondo un approccio *diritti-by-design* che può essere inteso come criterio di integrazione tra efficienza organizzativa e tutela delle garanzie, volto a promuovere assetti tecnico-amministrativi capaci di coniugare affidabilità operativa, responsabilità istituzionale e centralità del controllo umano, senza pregiudicare l'autonomia valutativa dell'autorità decidente.

L'impiego dell'intelligenza artificiale deve senz'altro avvenire nel rispetto della disciplina recata dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che individua nei principi di liceità, finalità, minimizzazione, esattezza e trasparenza i cardini del trattamento dei dati personali, nonché, nel divieto di decisioni automatizzate aventi effetti giuridici sull'interessato, un presidio di responsabilizzazione del titolare del trattamento e di salvaguardia dell'intervento umano imprescindibile. Pertanto, l'utilizzo di architetture informative integrate e di strumenti di analisi massiva comporta l'esigenza di definire criteri chiari di pertinenza e necessità delle informazioni trattate, oltre a meccanismi idonei a rendere tracciabili le operazioni svolte sui dati.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Il legislatore italiano, considerato l'impatto dell'IA sui diversi ambiti della vita sociale, economica e culturale, ha emanato la legge 23 settembre 2025, n. 132. All'art. 15, nel delimitare l'ambito di impiego dell'intelligenza artificiale alle funzioni di supporto e organizzative della giustizia, la legge riserva al magistrato le attività di interpretazione del diritto, qualificazione dei fatti e adozione delle decisioni, in coerenza con l'esigenza di preservare autonomia e responsabilità della funzione giurisdizionale.

Anche nell'ambito della giurisdizione tributaria, l'adozione di strumenti automatizzati può rafforzare coerenza e uniformità dell'azione amministrativa, purché inserita in assetti organizzativi che ne assicurino controllabilità, verificabilità e riconducibilità a centri di responsabilità, anche ai fini della piena sindacabilità in sede giurisdizionale.

Nel contesto europeo, il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) introduce un modello di regolazione graduata basato sulla classificazione del rischio e sull'imposizione di obblighi differenziati in funzione degli ambiti di impiego. La giurisdizione è qualificata come settore ad alto rischio, mentre, nel Considerando (59), sono esclusi i sistemi utilizzati dalle amministrazioni fiscali ai fini dell'accertamento.

Tale sottrazione non elude tuttavia gli obblighi generali di trasparenza, supervisione umana e divieto di decisioni esclusivamente automatizzate, né gli obblighi orizzontali in materia di responsabilità e controllo umano significativo, come delineato dall'art. 22 GDPR e dall'art. 5 AI Act. Tale inquadramento sistematico evidenzia una netta distinzione tra funzioni procedurali ausiliarie – ammissibili ai sensi dell'art. 6 AI Act – e attività decisorie, garantendo l'indipendenza, l'imparzialità e la centralità del libero convincimento motivato del giudice nell'esercizio della giurisdizione.

2. I RISCHI RELATIVI ALL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA)

L'uso dell'intelligenza artificiale anche in ambito giudiziario comporta notevoli rischi per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, la protezione dei dati personali e la riservatezza delle informazioni trattate, oltre che l'affidabilità dei dati acquisiti.

L'intelligenza artificiale è, poi, profondamente determinata dai dati su cui è stata addestrata, potendo tali dati essere influenzati da:

- imprecisioni contenute nel database di addestramento;
- eventuali pregiudizi di chi ha progettato il sistema e ne ha guidato l'addestramento (cd. *Bias*).

Considerato che i sistemi, utilizzando algoritmi di tipo statistico, generano output che si basano fondamentalmente sul riconoscimento delle correlazioni tra dataset, l'utilizzatore dell'Intelligenza Artificiale (IA) deve perciò tenere conto che:



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- *l'output prodotto* dai sistemi di IA generativa non è costante, poiché il loro funzionamento non segue logiche deterministiche ma probabilistiche, basate su dati statistici;
- le risposte fornite possono variare anche in funzione della formulazione del quesito (cd. *prompting*), della lunghezza, della precisione linguistica o del contesto implicito nella richiesta, influenzando sensibilmente la qualità e la direzione dell'output generato;
- non vi è garanzia di un livello uniforme di qualità, coerenza o affidabilità delle risposte fornite, dall'Intelligenza Artificiale (IA);
- un ulteriore profilo di rischio è rappresentato dal fenomeno noto come **“allucinazioni” nei modelli generativi**, tipico soprattutto dei *large language models*, per cui sistemi basati su predizioni probabilistiche della sequenza di *token* possono generare informazioni inesatte, interpretazioni normative errate o perfino falsi nessi causali presentati come verità. Nel contesto del processo tributario, tale inattendibilità semantica può determinare l'inclusione di affermazioni non corrispondenti al quadro normativo vigente o l'errata interpretazione di fattispecie giuridiche complesse, con potenziali effetti deleteri sulla motivazione degli atti o sull'orientamento delle parti nella fase istruttoria o processuale, in linea con analoghe preoccupazioni segnalate anche nel campo della giustizia ordinaria;
- parimenti, il fenomeno del ***data snooping*** e la sclerotizzazione della giurisprudenza generata dall'applicazione di modelli addestrati su dati storici pone un rischio specifico se i modelli non sono in grado di differenziare tra condizioni storiche e fattispecie attuali. L'impiego di algoritmi fondati su dati storici non rappresentativi dell'economia contemporanea — ad esempio modelli addestrati su accertamenti effettuati in condizioni economiche significativamente diverse, come nei periodi pre o post crisi — può generare output statisticamente fondati ma sostanzialmente impropri, creando un apparente “consenso” algoritmico attorno a pattern che non rispecchiano la realtà attuale, con possibili violazioni dei principi di ragionevolezza e motivazione dell'azione amministrativa;
- è sempre necessaria una verifica umana sull'accuratezza, la completezza e la pertinenza delle risposte, con riferimento a fonti attendibili e normative aggiornate, per evitare che contenuti generati automaticamente — si ribadisce su base statistica - assumano valore probatorio o decisionale in assenza di un preliminare doveroso, adeguato e puntuale controllo dell'utente.

3. L'UTILIZZO DEI SISTEMI COMPUTAZIONALI: “CODE-DRIVEN” O “DATA-DRIVEN”.

Al fine di comprendere i rischi connessi dell'Intelligenza Artificiale (IA) utilizzata come supporto decisionale del giudice, occorre partire dalle principali tipologie di regolamentazione algoritmica:

- “code-driven”
- “data-driven”.

La prima “**code-driven**” è uno standard basato su modelli euristici, ovvero un insieme di procedure operative standardizzate che si affidano a regole pratiche e non a un'analisi completa e rigorosa di tutti i dati possibili, che prevede un'impostazione fissa, regole esplicite e pre-programmate dove la logica è interamente definita dallo sviluppatore tramite una sequenza di istruzioni precise che seguono la logica IFTTT (*se così, allora sarà in questo modo*).



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Tale sistema decisionale in ambito giuridico consente una regolazione sufficientemente precisa che permette all'utilizzatore del supporto di fare riferimento agli alberi decisionali implementati, giustificando quindi la decisione esclusivamente sulla base del criterio in relazione al quale le norme giuridiche sono state tradotte nel codice informatico. Tuttavia, tale trasposizione sposta l'interpretazione giuridica dalla sede dibattimentale alla sede di progettazione, **con evidenti rischi di elusione delle garanzie procedurali**.

La seconda tipologia riguarda i modelli **“data-driven”**, dominanti nei sistemi di IA generale maggiormente utilizzati dal pubblico, i quali sono invece costituiti da logiche non programmate esplicitamente, dove il sistema apprende **pattern, correlazioni e regole direttamente dai dati infusi** e non esclusivamente dalle istruzioni primarie, ossia il sistema impara a riconoscere schemi, collegamenti e regole osservando direttamente i dati che gli vengono forniti, senza fare affidamento solo sulle istruzioni o sulle regole iniziali esplicitamente programmate dall'uomo.

Pur apparendo tale sistema meno accurato, è al contrario possibile renderlo molto efficiente per un utilizzo in ambiti operativi specifici, quale la giustizia tributaria, operando a monte, ossia sull'addestramento dell'algoritmo di elaborazione che l'IA deve utilizzare, evitando l'influenza delle fonti non controllate.

Un corretto allenamento dell'algoritmo sul testo legale, precedenti giurisprudenziali, statuti e trattati, collegato con le funzioni matematiche consente perciò un dato di output con una performance sicuramente maggiore del precedente modello, ma discrezionale e contestabile. Il prodotto informatico può infatti sollevare problemi anche di interpretabilità che possono essere sì spiegati a livello del disegno di ricerca e del training effettuato sul modello, ma la spiegabilità attiene all'individuazione del percorso seguito dal sistema e non certo alla correttezza del ragionamento giuridico dallo stesso svolto.

Ogni processo di apprendimento, umano o automatico, è intrinsecamente soggetto a **bias**, a distorsioni connesse ai dati e alle informazioni originali a cui attinge.

Da questo punto di vista, i sistemi **“data-driven”** possono perpetuare e amplificare distorsioni sistemiche presenti nei dati di addestramento, con effetti discriminatori.

Pertanto, a prescindere dal tipo di sistema di IA scelto, se fosse consentito il suo utilizzo nell'attività decisionale del giudice si porrebbe sempre il rischio che la discrezionalità non venga più esercitata dall'organo al momento della decisione, ma venga esercitata ex ante dagli sviluppatori tecnologici.

Tale discrezionalità è, tuttavia, tendenzialmente invisibile al soggetto destinatario della decisione finale, con rischi di violazione dei principi di trasparenza e del giusto procedimento.

In altre parole: comprendere come l'algoritmo giunge alla produzione del dato a supporto della decisione non implica che essa stessa sia conforme alla legge.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

4. IL REGOLAMENTO EUROPEO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA)

Laddove la norma giuridica tradizionale, fondata sul testo, affida la sua efficacia all'ermeneutica e alla contestabilità dibattimentale, la regolamentazione algoritmica rischia di collassare la decisione sulla mera esecuzione, rendendo la supervisione umana “illusoria” e la contestazione impraticabile. È in risposta a tale sfida che l'Unione Europea ha edificato l'AI Act - regolamento europeo (UE) 1689/2024 del 13 giugno 2024, configurandolo non come un mero apparato sanzionatorio, ma come un'architettura di governance volta a riaffermare la subordinazione gerarchica della tecnologia al diritto fondamentale.

Il Regolamento adotta un approccio stratificato basato sul rischio, segregando i sistemi inaccettabili, ad alto rischio, a rischio limitato e a rischio minimo. È nella disciplina dei sistemi ad alto rischio, quale è l'amministrazione della Giustizia, che emerge il fulcro della tutela giuridica: il valore dell'essere umano.

L'AI Act impone che tali sistemi siano soggetti a una rigorosa sorveglianza umana e questo istituto non è una mera clausola di stile, ma un requisito giuridico cogente che impone la progettazione di sistemi in cui:

- **l'operatore umano mantenga la capacità effettiva di comprendere l'output algoritmico;**
- **l'operatore umano mantenga la libertà di scegliere di non seguire la decisione o la raccomandazione fornita dalla macchina** (cd. diritto di intervento e invalidazione).
- **sia previsto** un meccanismo ex ante per reintrodurre la contestazione e prevenire l'opacità decisionale di una “scatola nera” (black box).

Tale impostazione antropocentrica non è un'innovazione dell'AI Act, bensì l'applicazione diretta dei principi tutelati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

L'impiego di un sistema algoritmico in un procedimento giudiziario o amministrativo sanzionatorio impatta direttamente sul diritto a un equo processo (Art. 6 CEDU), che esige:

- la comprensibilità;
- e la motivazione della decisione.

Parimenti, i sistemi predittivi di *scoring* sociale o di polizia predittiva, che utilizzano algoritmi complessi e grandi quantità di dati (Big Data) per valutare, classificare o prevedere il comportamento futuro delle persone, sollevano criticità evidenti sotto il profilo del:

- diritto alla vita privata (Art. 8 CEDU);
- e del principio di non discriminazione (Art. 14 CEDU), qualora i dati di addestramento perpetuino bias sistemici.

In questo contesto assume un ruolo cruciale l'opera della Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (CEPEJ).



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

La sua “*Carta Etica Europea sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nei sistemi giudiziari*” agisce come *lex specialis* affermando i seguenti principi:

- la trasparenza;
- l’imparzialità;
- l’equità;
- il “controllo da parte dell’utilizzatore”.

Tali elementi non sono mere aspirazioni deontologiche, ma linee guida imperative per garantire che **l’Intelligenza Artificiale Giuridica (ALI)** rimanga uno strumento di supporto ermeneutico per il magistrato e non si trasformi in un oracolo predittivo che ne surroggi la funzione nomofilattica.

5. LA LEGGE N. 132 del 2025 “DISPOSIZIONI E DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE”.

In Italia, l’adeguamento al Regolamento UE è stato demandato a un corpus legislativo specifico, **la legge 132 del 2025** (*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*) che, lungi dal configurarsi come un mero atto di ricezione passiva del Regolamento UE, rappresenta un intervento organico volto a calibrare i principi comunitari all’interno delle specificità del sistema giuridico nazionale, costituzionalmente orientato.

Il legislatore italiano, nel recepire l’approccio basato sul rischio ha operato un’integrazione cruciale, rafforzando i presidi di garanzia specialmente nei settori ove l’impiego dell’IA interseca la sfera dei diritti incompressibili della persona e l’esercizio delle funzioni pubbliche essenziali.

Per quanto attiene ai sistemi classificati ad alto rischio, la L. 132/2025 interviene con un duplice livello di normazione.

Da un lato, designa le autorità nazionali di vigilanza individuando un ruolo sinergico tra l’AgID per i profili di implementazione tecnica e il Garante per la protezione dei dati personali per le palesi implicazioni relative al trattamento dei dati attribuendo loro poteri ispettivi e sanzionatori effettivi per la valutazione di conformità ex ante e la vigilanza in itinere.

Dall’altro lato, la legge nazionale introduce un regime di responsabilità più stringente per l’utilizzatore, stabilendo che la clausola di sorveglianza umana prevista dall’AI Act non debba risolversi in una mera supervisione formale, ma esiga una capacità di intervento sostanziale e una piena comprensibilità del processo decisionale algoritmico, pena l’invalidità dell’atto che ne scaturisce e, muovendo dai principi già codificati della CEPEJ, il legislatore italiano ha blindato l’inviolabilità della funzione giurisdizionale.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

L'art. 10 della legge n.132/2025, come già richiamato, stabilisce che l'impiego di sistemi di IA nell'amministrazione della giustizia è consentito esclusivamente quale supporto all'attività del magistrato, rimanendo tassativamente esclusa qualsiasi forma di surrogazione decisionale automatizzata. Viene così preservato il principio del libero convincimento del giudice, il quale rimane l'unico dominus della valutazione probatoria e dell'interpretazione nomofilattica.

L'art. 15 della legge n.132/2025 prevede che in ogni caso in cui si impieghi AI nell'attività giudiziaria, restano riservate al magistrato tutte le decisioni sostanziali: dall'interpretazione e applicazione della legge, alla valutazione dei fatti e delle prove, fino all'adozione dei provvedimenti finali.

La disposizione, dunque, non consentirebbe l'impiego dei sistemi di AI riconducibili alla c.d. *"giustizia predittiva"*, ovvero di sistemi che, sulla base di un modello statistico elaborato in maniera autonoma dal sistema stesso a seguito dell'analisi di una mole significativa di atti giuridici, sono in grado di formulare una previsione che può giungere fino al possibile esito di un giudizio.

L'AI potrà trovare spazio solo in funzioni ausiliarie e organizzative: la gestione amministrativa dei procedimenti, l'analisi statistica dei dati processuali, la ricerca di precedenti giurisprudenziali, lo smistamento degli atti – tutti strumenti di supporto che possono semplificare il lavoro senza intaccare il ruolo decisionale del giudice.

La legge introduce inoltre specifiche garanzie di trasparenza e controllo nell'uso forense di algoritmi.

5. L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA GENERALE NELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Alla luce di quanto riportato nei paragrafi che precedono, il Consiglio ribadisce che la funzione giudiziaria si fonda su un'esperienza insostituibile, che prende forma nella relazione viva tra il giudice, le parti e le prove, in uno spazio e in un tempo che ne garantiscano serietà, pubblicità e responsabilità. Il processo non può essere ridotto a una mera interazione digitale, né la decisione a un output algoritmico:

l'intelligenza artificiale, per quanto possa supportare il lavoro dei giudici, non può sostituire la valutazione critica, la discrezionalità motivata e il ragionamento caso per caso.

L'impiego di strumenti automatizzati richiede, dunque, una piena consapevolezza dei loro limiti e delle loro caratteristiche in quanto i sistemi di IA producono stime probabilistiche, suscettibili di errori, distorsioni e fenomeni di allucinazione, e dipendono dai dati e dalla configurazione dei modelli.

Conoscere queste caratteristiche consente di valorizzarne i benefici, governandone i rischi, e di utilizzarli come strumenti di supporto che liberino tempo per l'analisi critica, senza compromettere



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

la qualità del giudizio, preservando il momento di formazione del convincimento del giudice rispetto al caso concreto, anche per correggere o discostarsi dagli output quando necessario e preservare la propria autonomia decisionale.

La fase transitoria prevista dal quadro europeo rappresenta un'occasione per sperimentare in modo controllato l'uso di strumenti di IA, limitati a funzioni ausiliarie e sotto adeguata supervisione².

Questo periodo deve servire a diffondere consapevolezza sulle potenzialità e sui limiti degli strumenti tecnologici, sviluppare competenze e individuare buone prassi operative, senza creare dipendenza da soluzioni esterne o rischiare che la giustizia si trovi impreparata alla piena applicazione delle regole europee.

L'introduzione di questo corpus normativo organico in materia di Intelligenza Artificiale, in attuazione del Regolamento Europeo sull'IA, è destinata a produrre effetti sistemici anche nel diritto tributario, ridefinendo i contorni dell'azione amministrativa di accertamento e le dinamiche stesse del processo dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria.

5.1. LA LEGGE n.132/2025 E LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

L'introduzione della legge n.132/2025 quale normativa di attuazione nazionale del Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale non si esaurisce nella definizione dei poteri di sindacato del giudice sull'atto amministrativo algoritmico.

Per il giudice e il magistrato tributario, la cui cognizione verte su materie caratterizzate da elevata tecnicità, la legge 132/2025 codifica i presupposti per un impiego dell'Intelligenza Artificiale.

Tale impiego, tuttavia, è rigorosamente subordinato al rispetto inderogabile dei principi costituzionali del giusto processo (Art. 111 Cost.), del diritto di difesa (Art. 24 Cost.) e dell'esclusività della funzione giurisdizionale in capo al giudice/persona fisica, in stretta correlazione al principio del libero convincimento (Art. 116 c.p.c.).

² La fase transitoria antecedente ad agosto 2026, delineata dall'art. 111 AI Act, configura un periodo di sperimentazione regolata, nel quale l'assenza di certificazione CE impedisce l'uso di sistemi di intelligenza artificiale generalisti nelle attività decisionali, consentendo esclusivamente strumenti qualificati a livello ministeriale e limitati alla giustizia, sottoposti a requisiti stringenti di sicurezza informatica, tracciabilità e conformità ai principi CEPEJ di qualità dei dati e supervisione umana. In tale contesto, gli strumenti ammessi operano unicamente come supporto procedurale ausiliario che possono essere impiegati, ad esempio, per il supporto alla ricerca giurisprudenziale e dottrinale mediante motori semantici avanzati, per la sintesi automatizzata di documenti processuali e allegati al fine di evidenziare profili rilevanti, per l'analisi del contenzioso caratterizzato da elevata serialità e identificazione di analogie, nonché per la verifica preliminare di consulenze tecniche d'ufficio e perizie contabili attraverso algoritmi di plausibilità economica, fermo restando che l'output generato dall'IA deve essere dichiarato ausiliario e soggetto a valutazione discrezionale motivata del magistrato, senza costituire presupposto vincolante per le decisioni;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

L'innovazione normativa consente di configurare sistemi certificati, trasparenti ed esplicabili (XAI - Explainable AI) capaci di elevare la qualità e l'efficienza della cognizione giudiziale.

L'IA, in questa prospettiva, non è *iudex machina*, ma *un instrumentum cognitivo* al servizio esclusivo del giudice e del magistrato tributario.

6.SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA E ALLA VALUTAZIONE TECNICA

Nel contesto dell'amministrazione della giustizia tributaria, l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale presenta opportunità di supporto ausiliario in attività quali l'analisi documentale, la ricerca giurisprudenziale, la gestione del contenzioso caratterizzato da elevata serialità e la razionalizzazione dei flussi informativi; tuttavia, la natura ibrida del processo tributario – che intreccia profili giuridici sostanziali con valutazioni tecnico-economiche – impone un'analisi approfondita dei rischi peculiari associati all'utilizzo dell'IA, soprattutto quando essa viene adottata in contesti decisionali o istruttori rilevanti per la posizione giuridica del contribuente.

Il giudice e il magistrato tributario, nell'esercizio dei suoi poteri istruttori, può, ad esempio, legittimamente avvalersi di sistemi di IA qualificati per compiere un'analisi di coerenza e di riscontro (cd. auditing algoritmico) sugli elaborati peritali.

Tali sistemi possono essere impiegati per la verifica di conformità delle metodologie applicate (es. standard OCSE), per l'identificazione di anomalie statistiche nei dati, o per la rilevazione di incongruenze logico-deduttive dove l'output algoritmico non assurge mai a prova, ma costituisce stimolo per l'esercizio del potere-dovere del Giudice di richiedere chiarimenti al CTU o di motivare il proprio dissenso rispetto alle conclusioni peritali.

In presenza di contenzioso seriale, l'impiego di sistemi di IA che si appoggiano al clustering semantico tramite il processamento in linguaggio naturale è ammesso per l'organizzazione e l'aggregazione dei ricorsi pendenti.

Tali strumenti consentono al giudice magistrato di raggruppare fattispecie omogenee *ratione materiae* e *ratio decidendi*, facilitando l'adozione di decisioni conformi ai precedenti specifici e assicurando la parità di trattamento e la ragionevole durata del processo.

Parimenti, in fase di studio della controversia, è ammissibile l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale accuratamente calibrati per la sola funzione di destinazione quale ausilio ermeneutico per la mappatura della giurisprudenza di legittimità e di merito, per evidenziare contrasti giurisprudenziali, segnalare i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione o identificare quelli consolidati, potenziando la capacità del Magistrato di assicurare la funzione nomofilattica e la corretta interpretazione della norma tributaria.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

L'impiego di tali strumenti "aumentati" è consentito solo se ancorato ai principi della L. 132/2025 e del Giusto Processo, dove qualsiasi forma di surrogazione decisionale è tassativamente esclusa: l'IA non può formulare giudizi, ma solo inferenze tecniche o correlazioni statistiche.

Il giudice magistrato che si avvale di un supporto algoritmico ha l'onere di esercitare un controllo umano effettivo e sostanziale sull'output e di rafforzare tale controllo nell'obbligo di motivazione rafforzata.

Per un uso corretto dell'IA, è quindi necessario allo stato adottare una serie di cautele operative da parte del giudice e del magistrato tributario, quali:

- a) **sovranità dei dati e delle informazioni:** i dati e le informazioni generate non devono mai essere accessibili a terzi non autorizzati;
- b) **protezione dei dati:** nei sistemi IA non vanno immessi dati sensibili, riservati o soggetti a segreto investigativo, anche in forma indiretta. È importante, in particolare, considerare il rischio di reidentificazione dei dati, ancorché anonimizzati o pseudonimizzati, ad opera dell'IA attraverso l'incrocio di dataset. Occorre, in ogni caso, immettere nei sistemi di IA solo le informazioni necessarie;
- c) **qualità dei dati:** i risultati delle applicazioni di intelligenza artificiale devono essere vagliati per garantire che soddisfino adeguati standard in termini di equità ed è, pertanto, essenziale garantire l'affidabilità e la rappresentatività dei dati di input al fine di evitare output con risultati affetti da cd. *bias* ovvero da discriminazioni alle persone in base a razza, religione, sesso, origine nazionale, età, disabilità, stato civile, affiliazione politica o orientamento sessuale;
- d) **supervisione:** ogni utilizzo dell'IA deve essere supervisionato dall'utente per verificare il rispetto delle normative sui diritti fondamentali dell'uomo, sul trattamento dei dati, del copyright e della sicurezza, oltre che per verificare la correttezza ed affidabilità dell'output;
- e) **supervisione/sorveglianza umana:** il giudice e il magistrato dovrà correggere eventuali risultati inattendibili, reinterpretarli o modificarli. Occorre sempre verificare di poter replicare autonomamente le conclusioni fornite dall'IA;
- f) **la responsabilità individuale:** il giudice e il magistrato tributario è tenuto **all'utilizzo consapevole e conforme alla normativa degli strumenti IA** a partire dall'obbligo di informazione e partecipazione alla formazione che sul tema sarà erogata.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

In ultima analisi, l'intelligenza artificiale in ambito tributario e giudiziario può costituire un supporto tecnico rilevante, utile a organizzare dati, facilitare confronti e gestire contenziosi seriali³, e può essere impiegata per rafforzare l'efficienza della funzione giudiziaria, preservando il tempo necessario per la decisione, tutelando il contraddittorio e il diritto di difesa, e garantendo l'indipendenza, l'imparzialità e la responsabilità del giudice, in coerenza con i principi costituzionali e sovranazionali di giusto processo, trasparenza e tutela dei diritti fondamentali.

7. IL RUOLO DEL CPGT

Nell'ottica di una progressiva integrazione dei sistemi di intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia tributaria, il CPGT assume quale parametro primario di orientamento il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento costituzionale e dal sistema sovranazionale di tutela, come delineati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dai principi del giusto processo elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU.

In tale prospettiva, il Consiglio riafferma che l'introduzione di strumenti algoritmici non può tradursi in alcuna forma di attenuazione del carattere umano, dialogico e motivazionale della funzione giurisdizionale, né incidere sul diritto delle parti a essere ascoltate da un giudice indipendente e imparziale. I sistemi di intelligenza artificiale sono, pertanto, ricondotti a una funzione ausiliaria, limitata alla gestione, organizzazione e analisi dell'informazione, restando precluso ogni impiego idoneo a determinare automatismi decisionali, vincoli di fatto alla discrezionalità del giudice o presunzioni di affidabilità sottratte al sindacato critico.

Stante il ruolo istituzionale e la presenza ineludibile del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella governance dell'utilizzo dell'IA, essa dovrà, pertanto, avvenire nel rispetto delle normative europee e nazionali, tra cui l'AI Act¹⁴ e il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), ribadendo il principio fondamentale che:

- l'IA non dovrà mai sostituire il pensiero libero e critico del giudice e del magistrato tributario;
- ovvero pregiudicarne l'originale contributo personale alla valutazione in campo giuridico, ma lo possa, come sin qui evidenziato, supportare in modo trasparente e ricostruibile, subordinando al riesame umano ogni output prodotto da sistemi IA.

³ In relazione alla gestione di contenziosi seriali, l'IA può facilitare l'individuazione di questioni comuni e la comparazione con precedenti giurisprudenziali coerenti, così da supportare la coerenza interpretativa senza cristallizzare la giurisprudenza in schemi statistici rigidi, evitando che la previsione probabilistica diventi sostituto del ragionamento giuridico caso per caso. Analogamente, nella verifica di CTU e perizie, strumenti di data mining e rilevazione di valori anomali possono segnalare incongruenze, stimolando il magistrato a ulteriori approfondimenti critici, senza sostituire la valutazione tecnica autonoma né limitare il contraddittorio.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

In considerazione degli scenari che a breve porteranno gli operatori della giustizia tributaria a confrontarsi in modo sempre più costante con sistemi di IA per tutte le attività processuali il Consiglio opererà al fine di:

- **Rendere i giudici e i magistrati tributari consapevoli** che i sistemi di IA producono output probabilistici, non deterministici e che occorre avere piena conoscenza di questi aspetti per usufruire dei benefici, avendo allo stesso tempo gli strumenti per governarne i limiti;
- **Garantire la possibilità per il giudice di mantenere l'autonomia critica** avendo gli strumenti e la disponibilità del tempo necessario per controllare gli esiti degli output generati dall'IA;
- **Assicurare la centralità dell'esperienza umana nel rito processuale**, evitando che il processo si riduca a mera interazione digitale.
- **Avviare un processo di sperimentazione**, analogamente a quanto già introdotto dal Ministero della Giustizia, per l'utilizzo dell'IA nell'attività di supporto a quella giudiziaria, migliorando l'efficienza negli uffici (es. riassunto atti, bozze e-mail) e garantendo uniformità delle risposte processate in un ambiente protetto e tracciato.

Il CPGT promuove, in questo quadro, una concezione di trasparenza che non si esaurisce nella mera accessibilità formale delle informazioni tecniche, ma si estende alla comprensibilità effettiva, per magistrati e parti, dei criteri logici sottesi agli strumenti impiegati, delle variabili rilevanti e dei margini di incertezza che caratterizzano l'output algoritmico.

Tale esigenza si traduce nella richiesta che ogni sistema utilizzato in ambito processuale sia accompagnato da un apparato documentale idoneo a consentire la verifica della conformità ai principi di proporzionalità, necessità e minimizzazione del trattamento dei dati personali, nonché al divieto di decisioni fondate unicamente su trattamenti automatizzati.

Parallelamente, il CPGT valorizza la formazione continua dei magistrati quale presidio essenziale di indipendenza sostanziale e di autonomia critica. La consapevolezza dei limiti epistemologici dei sistemi di intelligenza artificiale, inclusa la natura probabilistica delle inferenze, la dipendenza dai dati storici e l'opacità di taluni modelli complessi, è assunta come condizione per un uso responsabile degli strumenti digitali, capace di rafforzare la qualità argomentativa della decisione e la sua legittimazione democratica.

In questa prospettiva, la governance dell'innovazione tecnologica non si configura come una mera politica di efficientamento organizzativo, ma come uno spazio di attuazione concreta delle garanzie del giusto processo nel contenzioso tributario, nel quale l'equilibrio tra innovazione e tutela si traduce nella salvaguardia della responsabilità personale del giudice, della centralità del contraddittorio e della fiducia delle parti nella razionalità e nella giustizia della decisione.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Implementando un percorso di innovazione tecnologica che introduca, su base volontaria, strumenti di IA generativa in ambiente centralizzato e sicuro per il supporto all'attività giudiziaria (analisi atti, bozzettazione) si potrà garantire una governance incentrata sulla sicurezza dei dati e sull'uniformità operativa, che apre la strada alla possibilità di conoscere pienamente le logiche algoritmiche di allenamento del sistema consentendo così la formazione critica dei magistrati, assicurando che ogni guadagno in efficienza sia validato dalla revisione umana per rimanere funzionale alle garanzie costituzionali del giusto processo e alla centralità della decisione giudiziale.

8. I RAPPORTI CON IL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Al fine di rendere operativo quanto osservato e raccomandato nella presente delibera, il Consiglio utilizzerà il tavolo tecnico con il Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze già istituito con delibera n. 60/2024 del CPGT.

Tale tavolo tecnico – che potrà avvalersi anche di esperti esterni – opererà in sinergia con la *“Commissione per lo sviluppo e l'aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i Giudici Tributari”*.

Nella prima riunione del tavolo tecnico verranno definiti i criteri e le modalità del piano strategico per l'utilizzo e la gestione dell'intelligenza artificiale nell'ambito della giustizia tributaria, nonché i criteri e modalità con cui avviare la relativa sperimentazione.

9. CONCLUSIONI

All'esito dei lavori del Tavolo tecnico e dell'evoluzione della normativa, il CPGT si riserva di emanare ulteriori raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale (IA) nella giustizia tributaria.